

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-09-2005 (punto N. 12)

Delibera N .880 del 05-09-2005

Proponente

RICCARDO CONTI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale *Dirigente Responsabile:* Marco Gamberini *Estensore:* Marco Gamberini *Oggetto:* Circolare illustrativa per l'applicazione delle disposizioni sulla prestazione del documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui all'art. 82 della L.R. 3.1.2005 n. 1 "Norme per il Governo del Territorio"

Presenti: CLAUDIO MARTINI MARINO ARTUSA ANNA RITA BRAMERINI AMBROGIO BRENNI SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI MARCO MONTEMAGNI ENRICO ROSSI GIANNI SALVADORI MASSIMO TOSCHI MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti: GIANFRANCO SIMONCINI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3, comma 2 lettera a) della L.R. n. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione di atti di indirizzo interpretativo - applicativo di normative;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”;

Viste, in particolare, le disposizioni dell’articolo 82 della suddetta legge regionale relative al documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Ritenuto opportuno emanare una circolare che fornisca le opportune indicazioni per la corretta applicazione delle norme regionali sulla presentazione del DURC;

Visto il parere del Presidente del CTP espresso ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’allegato alla delibera G.R. 1180/2003;

Acquisita l’intesa del Tavolo di concertazione istituzionale Giunta regionale – Enti locali, raggiunta nella riunione del 5 settembre 2005;

A

VOTI

UNANIMI

DELIBERA

-di approvare la circolare illustrativa per l’applicazione delle disposizioni sulla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” (allegato A alla presente deliberazione);

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera B) della L.R. n. 9/95, è pubblicato per intero, compreso l’allegato, sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 18/96 così come modificata dalla L.R. n. 63/2000.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL
DIRETTORE GENERALE VALERIO
PELINI

Il Dirigente Responsabile
MARCO GAMBERINI

Il Direttore Generale MAURO GRASSI

Circolare illustrativa per l'applicazione delle disposizioni sulla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio".

Paragrafo 1 **Precisazioni in ordine a quale sia il documento unico di regolarità contributiva che deve essere inoltrato ai sensi dell'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005**

Il documento unico di regolarità contributiva (di seguito denominato DURC) è una certificazione unitaria del regolare versamento di contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati. La regolarità contributiva negli appalti pubblici è disciplinata dalle norme contenute nel decreto legge 25 settembre 2002, n.210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito con la legge 22 novembre 2002, n.266. Per quanto concerne gli appalti privati - esclusivamente ai quali si riferisce l'articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e relativamente ai quali, pertanto, ci si riferisce nella presente circolare - la normativa di riferimento è data dall'articolo 3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri edili temporanei o mobili), come modificato dall'articolo 86, comma 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro (noto come "Legge Biagi")) e, successivamente dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, in materia di occupazione e mercato del lavoro).

Tale disposizione è richiamata dall'articolo 82 della l.r.1/2005.

L'articolo 3, comma 8, alle lettere b - bis) e b- ter) stabilisce:

"Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa:

(...)

b - bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b - ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo

delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b - bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di

variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo".

Dal combinato disposto dei commi 8, 9 e 12 dell'articolo 82, della l.r.1/2005 è da ritenere che il "documento unico di regolarità contributiva" sia da intendere nell'accezione ampia di certificato di "regolarità contributiva" di cui all'articolo 3, comma 8 del d.lgs.494/1996. Pertanto, i certificati rilasciati anche singolarmente dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse edili ovvero, in alternativa, il DURC ove già attivate le procedure per il suo rilascio sono i documenti che devono essere presentati ai sensi dell'articolo 82, della l.r.1/2005 contestualmente all'inizio e alla fine dei lavori.

* * * Le sedi delle Casse Edili territorialmente competenti al rilascio del DURC sono ovviamente individuate in base agli ordinamenti di tali enti. Sul punto, non si ritiene necessaria nessuna ulteriore precisazione e si rinvia agli ordinamenti interni delle Casse Edili.

* * * In ordine al DURC, inoltre, si prende atto del varo della circolare che rende operativa la procedura di rilascio di esso sottoscritta dai Direttori generali dell'INPS e dell'INAIL a seguito di una riunione con i rappresentanti della Cassa edile in data 25 luglio 2005, già concordata con il Ministero del Lavoro che aveva espresso il proprio parere con nota del 12 luglio 2005. L'intesa – convenzione, oggetto della circolare del 25 luglio 2005, sottoscritta da INPS, INAIL e Cassa edile renderà operativo questo strumento di semplificazione oggi applicato in via sperimentale e contiene molti fondamentali chiarimenti e precisazioni a cui questa circolare fa rinvio.

La presente circolare ha la sola finalità di risolvere problemi applicativi ed interpretativi inerenti alla legge regionale 1/2005 in materia di DURC, ferma restando la disciplina legislativa statale in materia ed i relativi atti applicativi, a cui la legge regionale fa espressamente rinvio.

Paragrafo 2 Soggetti tenuti a fornire al committente il certificato di regolarità contributiva

L'individuazione dei soggetti tenuti a fornire al committente il certificato di regolarità contributiva è una diretta conseguenza della definizione di DURC che si ritiene di dover accogliere in base a quanto precisato al paragrafo 1 della presente circolare. Sono tenuti a fornire il certificato di regolarità contributiva al committente – che provvede poi ad inoltrarlo al comune - tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che eseguono lavori edili o di ingegneria civile obbligati a versare contributi all'INPS e all'INAIL ovvero all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile qualora obbligati ad essere iscritti anche ad essa, che devono fornire tale certificato già ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del d.lgs.494/1996. In altri termini sono obbligati a fornire il certificato di regolarità

contributiva tutte le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono qualsiasi tipo di lavoro nel cantiere (per esempio imprese edili, impiantisti, idraulici, elettricisti ecc..) tenuti a versare i contributi sopra indicati. Quando nella presente circolare ci si riferisce ai soggetti tenuti a fornire il certificato di regolarità contributiva, indicandoli con il termine generale di “imprese” il riferimento è da intendere ai soggetti indicati nel presente paragrafo. In caso di sub - appalto l’obbligo di fornire il certificato di regolarità contributiva grava anche in capo all’impresa sub - appaltatrice.

Paragrafo 3 Casi in cui deve essere presentato il certificato di regolarità contributiva

Il certificato di regolarità contributiva deve essere presentato nei casi in cui occorra un titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA) per poter eseguire i lavori. Resta pertanto esclusa dall’obbligo della presentazione di tale certificato l’attività libera definita ai sensi dell’articolo 80 della l.r.1/2005. Sono inoltre esclusi dall’obbligo le persone fisiche che abbiano conseguito i titoli abilitativi e che eseguano in proprio, senza l’intervento di alcuna impresa o lavoratore autonomo, gli interventi del titolo abilitativo stesso. La persona fisica titolare della denuncia di inizio attività o del permesso di costruzione che intenda eseguire i lavori in proprio deve dichiararlo al momento in cui comunica l’inizio e la fine dei lavori, fornendo indicazioni sulle modalità di esecuzione in proprio dei lavori. In tale ipotesi, nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 129 della l.r. 1/2005, è opportuno che i comuni prestino particolare attenzione a quei lavori che, per la loro complessità, entità o impiego di attrezzature, difficilmente possono essere eseguiti in proprio dalle persone fisiche proprietarie dell’immobile ovvero che abbiano conseguito i titoli abilitativi senza il ricorso ad imprese.

Paragrafo 4 In quale momento deve essere presentato il certificato di regolarità contributiva

L’articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005 stabilisce che: “*Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 86, comma 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276*”.

La finalità della norma è quella di obbligare il committente ad avvalersi di imprese che dall’inizio alla fine dei lavori si dimostrino in regola con il versamento dei contributi. La norma è da interpretare, quindi, nel senso che la regolarità contributiva è da accertare,

per ogni singola impresa, al momento della comunicazione di inizio lavori ed al momento in cui l'impresa conclude i lavori.

* Qualora il privato decida inizialmente di eseguire i lavori in proprio, ne faccia dichiarazione nella comunicazione di inizio lavori e, successivamente, decida di avvalersi di una o più imprese, deve provvedere a presentare i certificati di regolarità contributiva prima dell'inizio dell'attività da parte dell'impresa ovvero delle imprese. Qualora si verifichi il subentro di altre imprese nel corso dei lavori, il certificato di regolarità contributiva relativo a tali nuove imprese deve essere inoltrato entro quindici giorni dal subentro, come previsto dal combinato disposto dei commi 8 e 11 dell'articolo 82 della l.r.1/2005. Si precisa che l'impresa subentrante è tenuta a fornire al committente il certificato di regolarità contributiva prima di iniziare la sua attività nel cantiere, ai sensi dell'articolo 82, comma 12, della l.r. 1/2005 (senza certificato, l'impresa non potrebbe svolgere alcuna attività nel cantiere). Il committente è tenuto a comunicare il subentro della nuova impresa al comune prima che essa inizi la propria attività nel cantiere. Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 11 dell'articolo 82 della l.r. 1/2005 il committente ha, poi, 15 giorni di tempo per trasmettere al comune i dati relativi alla nuova impresa (posizioni INPS, INAIL e Cassa edile) ed il certificato di regolarità contributiva già in suo possesso. In altri termini, la l.r.1/2005 assegna il termine di quindici giorni per trasmettere materialmente il certificato di regolarità contributiva già in suo possesso (nonché i codici INPS, INAIL e Cassa edile) rispetto al momento in cui comunica al comune il subentro della nuova impresa.

* * * Per completezza, si evidenzia che il committente deve sempre tenere presente degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3 del d.lgs.494/1996. Tale disposizione, come già fatto presente, è, tra l'altro, menzionata dall'articolo 82, comma 12 della l.r.1/2005. Pertanto, ai sensi dell'articolo 82, commi 8, 11, e 12 della l.r.1/2005, in caso di subentro di una nuova impresa nel corso dei lavori il privato committente:

1. prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività dell'impresa, comunica al comune il subentro e il nominativo dell'impresa subentrante e la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al contratto di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa (adempimento di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) del d.lgs.494/1996 e all'articolo 82, comma 12 della l.r.1/2005);
2. entro quindici giorni dal subentro, comunica al comune i codici INPS, INAIL, Cassa edile ed il certificato di regolarità contributiva di cui comunque già è a conoscenza (se così non fosse, infatti, il subentro non potrebbe avere luogo).

* * * E' necessario che il committente richieda all'impresa che abbia abbandonato i lavori o che comunque abbia terminato i lavori di sua competenza di fornire i certificati di

regolarità contributiva relativi al periodo in cui ha prestato la sua opera. Tali certificati sono inoltrati al comune alla conclusione dei lavori. A tale riguardo, si precisa e si ribadisce infatti che, a fine lavori, il privato è tenuto a presentare il certificato di regolarità contributiva di tutte le imprese che hanno prestato la loro opera dall'inizio alla fine dei lavori (anche di quelle imprese che hanno lavorato solo per un periodo e comunque non fino al momento della conclusione dei lavori). In altri termini, se un'impresa inizia i lavori e dopo sei mesi smette (o perché i lavori di sua competenza terminano o per altre motivazioni), è tenuta a fornire al privato il certificato di regolarità contributiva all'inizio dei lavori e alla fine dei sei mesi. Pertanto, se i lavori in cantiere continuano – ad esempio – ancora per un anno, il privato produrrà al comune tutti i certificati di regolarità contributiva a fine lavori (anche quelli delle imprese che hanno cessato l'attività un anno prima. Naturalmente, i certificati di regolarità contributiva saranno relativi solo al periodo in cui l'impresa ha svolto la sua attività).

Paragrafo 5 In particolare: termine di validità del certificato di regolarità contributiva

Il certificato di regolarità contributiva da inoltrare al comune all'inizio dei lavori deve essere in corso di validità al momento in cui è presentato. Si pone il problema di chiarire quale sia il termine di validità del certificato di regolarità contributiva. Tale problema è certamente complicato dal fatto che i singoli certificati rilasciati rispettivamente dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse edili convenzionate si riferiscono a periodi diversi tra di loro in quanto sono diversi i momenti di scadenza degli obblighi di versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile. E' indubbio che quando il DURC entrerà a pieno regime costituirà una notevole semplificazione, in quanto sarà un unico certificato relativo ad un unico arco temporale. Ed in tal senso si prende atto di quanto affermato nella circolare INPS, INAIL e Cassa edile del 25 luglio 2005, in cui è definitivamente chiarito che il DURC è valido trenta giorni dal rilascio. E' tuttavia certo che allo stato attuale – in cui il DURC non è ancora a pieno regime si debba tenere conto di quanto dichiarato dall'ente che rilascia la certificazione di regolarità contributiva.

Pertanto è da considerare in regola l'impresa per cui l'ente che rilascia il certificato attesti il regolare versamento dei contributi materialmente accertabile al momento della richiesta. E' pertanto necessario che l'ente che rilascia il certificato precisi l'arco di tempo per cui è valida la certificazione rilasciata. In mancanza di tale precisazione ed in via del tutto residuale anche rispetto a quanto previsto in convenzioni o circolari emanate dagli enti interessati (INPS, INAIL e Cassa edile), si può ritenere che operi il termine generale di sei mesi di cui all'articolo 41 del d.p.r.445/2000, previsto per la validità dei certificati.

Ciò puntualizzato, in ordine alla validità del certificato da inoltrare, si evidenzia che: a) se contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, risulta presentato dal

committente un certificato che, ad esempio, scade il giorno successivo a quello in cui è presentato, il certificato è da considerarsi valido a tutti gli effetti, in quanto tale certificato è idoneo a provare la regolarità contributiva dell'impresa nel momento in cui è prodotto. In tale ipotesi, ne deve essere presentato un altro in corso di validità al momento della comunicazione di fine lavori; b) il certificato che deve essere inoltrato è solo uno in riferimento all'arco temporale della sua validità (un solo certificato INPS, un solo certificato INAIL, un solo certificato Cassa edile, ovvero un solo DURC). Pertanto, se il certificato inoltrato ad inizio lavori copre tutto l'arco temporale fino alla conclusione dei lavori, al momento della comunicazione di fine dei lavori non deve essere inoltrato alcun nuovo certificato di regolarità contributiva.

Tutto ciò in considerazione di quanto specificato al paragrafo 4 della presente circolare: ciò che è richiesto dall'articolo 82, comma 9 è la possibilità di verificare attraverso il certificato - la regolarità contributiva delle imprese al momento dell'inizio e al momento della fine dei lavori.

Paragrafo 6 Inapplicabilità dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) al certificato di regolarità contributiva di cui all'articolo 82 della l.r.1/2005.

Tra le dichiarazioni comprovanti stati, qualità personali e fatti che possono costituire oggetto di autocertificazione da parte dell'interessato, l'articolo 46, comma 1 lett. p), del d.p.r. 445/2000 menziona anche quelle riguardanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. Si ritiene che tale norma non possa trovare applicazione con riferimento al certificato di regolarità contributiva, alla luce di un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, una interpretazione che ammettesse l'applicabilità dell'articolo 46 del d.p.r.445/2000 al certificato di regolarità contributiva non apparirebbe coerente con la finalità della previsione diretta a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso a cui tale certificato è volto.

In secondo luogo, si rileva che la modifica all'articolo 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996 è stata introdotta dal d.lgs.276/2003 e, successivamente dal d.lgs.251/2004. Tali norme - temporalmente successive rispetto al d.p.r.445/2000 - hanno introdotto uno specifico obbligo di trasmissione di un certificato di regolarità contributiva. La norma è non solo successiva ma anche speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 46 del d.p.r.445/2000, dettata con la specifica finalità sopra indicata. Pertanto, si ritiene che l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 3, comma 8 del d.lgs.494/1996 sia espressamente previsto in deroga alla norma generale sull'autocertificazione.

Si fa in ogni caso presente

- a) la possibilità di presentare copie autenticate dei certificati in corso di validità;
- b) la possibilità - prevista espressamente dalla circolare INPS, INAIL e Cassa edile del 25 luglio 2005 - di richiedere una “ristampa” del DURC, rilasciabile successivamente all’emissione del DURC originale.

Paragrafo 7 Conseguenze della mancata presentazione

Se non viene presentato il certificato di regolarità contributiva all’inizio dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente. Ciò naturalmente anche in caso di lavori affidati in subappalto o in caso di affidamento parziale dei lavori ad altre imprese. Pertanto i lavori eseguiti sono abusivi, in quanto eseguiti in presenza di un titolo inefficace.

Paragrafo 8 Precisazioni in ordine al certificato di regolarità contributiva che deve essere inoltrato contestualmente alla comunicazione di fine lavori ai sensi dell’articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005

Come già evidenziato al paragrafo 5 della presente circolare, al momento della comunicazione di fine lavori deve essere inoltrato un nuovo certificato di regolarità contributiva esclusivamente nel caso in cui quello già inoltrato ad inizio lavori sia scaduto. In altri termini è adempiuto l’obbligo di certificazione della regolarità contributiva di fine lavori mediante la presentazione del solo DURC (o certificato di regolarità contributiva) di inizio lavori se tale certificato sia ancora valido al momento della comunicazione di fine lavori.

Si pone il problema di quali siano le conseguenze giuridiche nel caso in cui a fine lavori l’impresa, ovvero una delle imprese tra quelle che abbiano eseguito i lavori fino al momento della loro conclusione non abbia fornito il certificato di regolarità contributiva al fine di consentire al privato di inoltrare tale documento al comune. Come stabilito dall’articolo 82, comma 10 della l.r.1/2005, infatti le conseguenze di tale mancato inoltro ricadono direttamente sul privato, posto nell’impossibilità di ottenere l’abitabilità o agibilità di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005. E’ da ritenere corretta l’interpretazione

per cui può ottenere l'abitabilità o agibilità il privato che:

a) abbia ottenuto ed inoltrato il certificato di regolarità contributiva al momento dell'inizio dei lavori; b) provi di aver richiesto all'impresa il certificato di regolarità contributiva ma, decorso il termine per il rilascio del certificato da parte dell'ente competente, non sia riuscito ad ottenerlo da una impresa, ovvero abbia ottenuto un certificato che attesti l'irregolarità contributiva di essa. Il termine per il rilascio del certificato da parte dell'ente competente è il termine fissato da ciascun ente per la conclusione del procedimento di rilascio di tale certificato. In assenza di un termine fissato dall'ente competente al rilascio, si fa riferimento al termine generale di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n.35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito con modifiche con la legge 14 maggio 2005, n.80¹. Tale termine generale è di 90 giorni dal momento della richiesta.

* * *

Ai fini dell'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005, si ritiene infatti perseguito il fine della norma nel caso in cui il privato, sin dall'inizio lavori sia stato attento ad affidare i lavori ad una impresa in regola; a fine lavori, provi di essersi attivato per ottenere il certificato, ma - per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà e possibilità - non abbia potuto ottemperare all'obbligo di inoltro del certificato. In tale ipotesi, infatti, risulta comunque evidenziata alle amministrazioni interessate, una situazione di anomalia di fronte alla quale potrebbe essere necessario attivare più approfonditi controlli, e che determinerà, per l'impresa, l'impossibilità di avviare nuovi lavori nel caso in cui permanga l'irregolarità contributiva.

¹Con specifico riguardo al DURC, sul punto, si rinvia a quanto è espressamente previsto nella circolare INPS, INAIL e Cassa Edile del 25 luglio 2005 al paragrafo relativo ai "Tempi di rilascio" del DURC medesimo.

Paragrafo 9 Regime transitorio

L'obbligo di cui all'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005, riguarda solo i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore della l.r.1/2005 (27 gennaio 2005). Stante l'intrinseco legame tra la verifica che deve essere compiuta all'inizio dei lavori e quella che deve essere compiuta alla fine (cfr., sul punto, quanto evidenziato al paragrafo 4 e al paragrafo 8 della presente circolare: il privato deve avvalersi di imprese che, dall'inizio alla fine dei

lavori, risultino in regola dal punto di vista contributivo), appare del tutto evidente che anche il certificato di regolarità contributiva a fine lavori deve essere presentato in tutti i casi in cui i lavori siano iniziati dopo l'entrata in vigore della l.r.1/2005. Ne consegue che, qualora la comunicazione di inizio lavori sia stata trasmessa al comune prima dell'entrata in vigore della l.r.1/2005, il privato non è tenuto a trasmettere il certificato di regolarità contributiva per ottenere il certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005.